




Comune dell'Aquila
Settore Risorse Finanziarie
Servizio Tributi



AVVISO

TASI - Scadenze e modalità di pagamento

In esecuzione di quanto in tal senso stabilito con deliberazioni consiliari n. 86, in materia di Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) e n. 89, in merito alle Aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili), assunte dall'Assise Civica in occasione della seduta dello scorso 8 settembre e consultabili sia sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Iuc, che sul sito internet istituzionale dell'Ente Locale www.comune.laquila.gov.it – *Sezione Servizi Al Cittadino – Pagare I Tributi*, **si informa che entro il prossimo 16 ottobre dovrà essere versato l'acconto TASI per l'annualità 2014.**

Le aliquote TASI, fissate con la sopramenzionata deliberazione consiliare n. 89/2014, per la corrente annualità risultano essere le seguenti:

- Aliquota unica 2‰
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰

Per i cespiti soggetti a tassazione, ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di modello F24, utilizzando il codice comune **A345**, nonché i seguenti codici tributo, istituiti con *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014*:


- “**3958**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili **su abitazione principale e relative pertinenze** – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 smi”;
- “**3959**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili **per fabbricati rurali ad uso strumentale** – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 smi”;
- “**3960**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili **per le aree fabbricabili** – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 smi”;
- “**3961**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili **per altri fabbricati** – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 smi”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati utilizzando l'apposito codice tributo dell'imposta.

Per i residenti all'estero il pagamento del tributo deve essere effettuato con bonifico bancario a favore di BPER SpA, quale istituto Tesoriere del Comune dell'Aquila, utilizzando il codice IBAN **IT 75 X 05387 03601 000000126100** (codice BIC **BPMOIT22**).

MODALITÀ DI CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI

Categoria Catastale	Moltiplicatori	Base Imponibile
da A/1 ad A/9 e A/11	160	Rendita Catastale*1,05*160
A/10	80	Rendita Catastale *1,05*80
da B/1 a B/8	140	Rendita Catastale *1,05*140
C/1	55	Rendita Catastale *1,05*55
C/2 - C/6 - C/7	160	Rendita Catastale *1,05*160
C/3- C/4- C/5	140	Rendita Catastale *1,05*140
da D/1 a D/12	65	Rendita Catastale *1,05*65



Comune dell'Aquila

MODALITÀ DI CALCOLO BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI

Per le aree edificabili site nel territorio comunale, occorre utilizzare i valori medi venali riportati nella tabella allegata sub lettera A) al richiamato Regolamento IUC. Il valore, come sopra determinato, deve essere rivalutato sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposizione.

Nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia dichiarato o definito ai fini dell'Erario statale (es. compravendite, successioni, rivalutazione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, espropriazione, etc.) un valore superiore del 20% rispetto a quello stabilito dall'Ente Locale con il richiamato Regolamento, la base imponibile è data dal valore fiscale.

Per espressa previsione di legge, non sono soggetti al pagamento della TASI i terreni agricoli.

SCADENZE PAGAMENTO TRIBUTO

L'importo della TASI dovuta è calcolato applicando le aliquote fissate dall'Assise Civica alla base imponibile del cespite, determinata così come sopra riportato; il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso del cespite ed è computato per il mese intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni.

Entro il prossimo 16 ottobre deve essere versato il tributo dovuto in acconto relativamente al periodo di possesso del cespite con riferimento al primo semestre 2014, mentre il saldo deve essere versato entro la scadenza del 16 dicembre 2014. È consentito il versamento dell'intero tributo dovuto per l'anno 2014 entro la prima data di scadenza.

Non si dà luogo al versamento qualora l'importo annuo complessivamente dovuto risulti inferiore alla somma di € 12,00; in tal caso si prescinde dalle quote di proprietà ovvero di utilizzo dell'immobile.

SOGGETTO PASSIVO


Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 18 del ridetto Regolamento IUC. **In caso di pluralità di possessori o di detentori del cespite, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.**

Nella ipotesi di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli assegnatari degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sugli immobili oggetto d'imposizione. Nelle ipotesi di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Si informa da ultimo che, in assenza di specifica disciplina normativa, si è provveduto a richiedere al competente Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarimenti in merito alla effettiva applicabilità della TASI, sia pur con la base imponibile ridotta del 50%, agli immobili dichiarati inagibili post sisma e per i quali a tutt'oggi persista tale stato, ovvero in ordine alla applicabilità, nei confronti dei medesimi fabbricati, del regime di esenzione previsto ai fini IMU ex art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012 smi, e ciò sino al conseguimento



Comune dell'Aquila

della relativa agibilità, anche parziale, verifica dei cui esiti si provvederà a rendere tempestiva comunicazione.

L'Aquila lì, 19 settembre 2014

L'Istruttore Direttivo PO
Rag. Giulio Ianni

Il Dirigente
Dr. Fabrizio Giannangeli